

RISPOSTA SCRITTA

pubblicata giovedì 11 giugno 2009
nell'allegato B della seduta n. 186
All'**Interrogazione 4-00504** presentata da
SIMONETTA RUBINATO

Risposta. - In riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame ed acquisiti idonei elementi dal Dipartimento per gli affari regionali, si rappresenta quanto segue.

In data 1° agosto 2008 il Consiglio dei Ministri ha deliberato l'impugnativa innanzi alla Corte costituzionale della legge regionale del Veneto n. 3 del 26 giugno 2008, censurando in particolare le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 4 della citata legge, le quali dispongono, attraverso una procedura selettiva riservata, l'applicabilità dell'articolo 96 della legge regionale n. 1 del 2008 - riguardante il completamento del processo di stabilizzazione dei lavoratori precari della Regione Veneto - anche al personale degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici (uffici del consiglio e della giunta regionale, nonché dei gruppi consiliari) assunto ai sensi degli articoli 178 e 179 della legge regionale n. 12 del 1991 e degli articoli 8 e 19 della legge regionale n. 1 del 1997. Le predette disposizioni sembrano, infatti, porsi in stridente contrasto, per un verso, con le disposizioni statali di cui all'articolo 1, commi da 513 a 543, della legge n. 296 del 2006 ed all'articolo 3, comma 94, della legge n. 244 del 2007, che escludono l'applicabilità delle procedure di stabilizzazione al personale di diretta collaborazione degli organi politici; per altro verso, con gli articoli 3, 51, comma 1, e 97, commi 1 e 3, della Costituzione, che stabiliscono l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso pubblico e non riservato. In particolare, come affermato dalla costante giurisprudenza costituzionale, la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del personale degli uffici posti alle dirette dipendenze degli organi politici regionali si risolve in una deroga ingiustificata alla regola del concorso pubblico, la quale è posta a garanzia del buon andamento e della imparzialità dell'amministrazione. Peraltro, l'articolo 4, comma 4, della legge regionale impugnata adotta per la stabilizzazione del personale precario un criterio temporale difforme rispetto alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006, consentendo di computare nel periodo utile ai fini della stabilizzazione anche quello trascorso presso i gruppi consiliari e gli uffici di diretta collaborazione del presidente del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale. Alle predette censure va, infine, aggiunta quella mossa dal Governo all'articolo 1 della medesima legge regionale, laddove estende la stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario regionale, oltre che ai medici ed ai veterinari, anche a tutti i profili professionali di livello dirigenziale del ruolo sanitario.

Quanto sopra chiarito in merito alle richieste dell'interrogante, dimostra il corretto operato del Governo, indirizzato chiaramente alla valorizzazione del merito, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione della pubblica amministrazione.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione: Renato Brunetta.